CAMERA DEI DEPUTATI N. 1977-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti

Presentato alla Presidenza il 29 dicembre 1977

Nota: Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro il 19 gennaio 1978. In pari data la Commissione ha richiesto all'Assemblea l'autorizzazione per il relatore De Cosmo a riferire oralmente.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976.

All'articolo 5 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.

All'articolo 6, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

Tuttavia le iscrizioni a ruolo a norma della lettera *a*) del primo comma del predetto articolo sono effettuate, nella misura di un terzo delle imposte o delle maggiori imposte accertate, dopo il decorso di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis: L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

All'articolo 8, primo comma, le parole: L'amministrazione finanziaria, *sono sostituite con le parole*: Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,

Al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936 A RAFFRONTO CON IL TESTO ADOTTATO DALLA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, Gazzetta Ufficiale *n. 354 del 29 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15 per cento.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole « per anno solare ».

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

ARTICOLO 2.

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-*bis* e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire 40 mila.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15 per cento. Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936

—

ARTICOLO 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1977.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. All'eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati si provvederà a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio.

ART. 4.

È elevata dal sedici al diciotto per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1977.

La disposizione del comma precedente non si applica ai conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il quarto periodo del primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 8; per le Amministrazioni dello Stato, comprese

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

ARTICOLO 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.

ARTICOLO 5.

Identico.

a) *Identica;*

quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica »;

b) Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3) ».

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Tuttavia, a richiesta dell'Ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun percipiente le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso articolo 7.

In deroga alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 18 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono far risultare gli importi dei rimborsi e dei recuperi effettuati per l'anno 1976 da elenchi nominativi da presentare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

ARTICOLO 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 15. — Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio.*

Sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) per metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici;

b) per l'intero ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie e dalle corti d'appello.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

b) *Identica.*

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Tuttavia, a richiesta dell'Ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun percipiente le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso articolo 7.

Identico.

ARTICOLO 6.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936

—

Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ARTICOLO 7.

I rimborsi di imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli *42-bis* e *44-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1975, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1978 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

ARTICOLO 8.

L'amministrazione finanziaria può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma dell'articolo 31 è aggiunto il seguente numero 5:

« 5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'articolo 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale »;

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dello articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia le iscrizioni a ruolo a norma della lettera *a*) del primo comma del predetto articolo sono effettuate, nella misura di un terzo delle imposte o delle maggiori imposte accertate, dopo il decorso di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6-*bis*.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza lo invio di questionari.

Identico.

a) *identica;*

b) nel terzo comma dell'articolo 31 sono soppresse le parole « e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta »;

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 33.* — (*Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti*). — I contribuenti che nell'anno solare precedentemente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

ARTICOLO 9.

La sovratassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore *diesel,* di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire 18 mila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire 300 mila. Resta ferma la riduzione del 50 per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 11.800 a lire 21.365 per quintale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978.

TESTO DELLA COMMISSIONE

b) *identica;*

c) *identica;*

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

ARTICOLO 9.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936

ARTICOLO 10.

All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina ».

Alla tabella *A* allegata al predetto decreto-legge è aggiunta la seguente lettera:

« V) Etere metilterbutilico destinato ad usi diversi dalla carburazione ».

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile sono aumentate da lire 12.400 a lire 15.000 al quintale.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'Amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d'imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati ».

ARTICOLO 11.

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono attenersi ai criteri di massima stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

ARTICOLO 12.

L'imposta di soggiorno di cui alle tariffe indicate nella legge 4 marzo 1958, n. 174 è triplicata.

ARTICOLO 13.

Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti in 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 10.

Identico.

ARTICOLO 11.

Identico.

ARTICOLO 12.

Identico.

ARTICOLO 13.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 936

—

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

ARTICOLO 14.

Nel primo comma dell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la parola « XIV » è sostituita con la parola « XV ».

ARTICOLO 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - MORLINO - STAMMATI - ANSELMI TINA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 14.

Identico.